



Macerata li 31.10.2024

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale durante il periodo invernale. Ordinanza di obbligo di circolazione con pneumatici invernali o con catene a bordo, lungo tutte le strade provinciali durante il periodo compreso dal 15.11.2024 al 15.04.2025.

ALLA PREFETTURA DI MACERATA

ALLA QUESTURA DI MACERATA

ALLA POLIZIA STRADALE DI MACERATA

AI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA

AL COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI MACERATA

REGIONE MARCHE PROTEZIONE CIVILE
ASS.TO VIABILITA' - ANCONA

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO DI MACERATA

AL SERVIZIO 118
AST MACERATA

CARABINIERI COMANDO GRUPPO
NUCLEO FORESTALE MACERATA

AL COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA MACERATA

ANAS SPA STRUTTURA TERRIT. MARCHE
60100 – ANCONA

UFFICIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE
CIVILE – MACERATA

ALL'A.C.I. MACERATA

CROCE ROSSA COMITATO PROVINCIALE
MACERATA

AL C.C.I.S.S.



ALLA CONTRAM MOBILITA'
CAMERINO (MC)

ALLA STEAT SPA
FERMO

ALL'A.P.M. GROUP

AGLI ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI
SEDE

AGLI ASSISTENTI STRADALI
SEDE

Si invia copia dell'Ordinanza n. 194/2024 con la quale è stata disposta la regolamentazione della circolazione durante il periodo invernale su tutta la rete stradale provinciale.

Distinti saluti

Il Dirigente
(ing. Matteo Giaccaglia)



Macerata li 31.10.2023

ORDINANZA N 194

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale durante il periodo invernale. Ordinanza di obbligo di circolazione con pneumatici invernali o con catene a bordo, lungo tutte le strade provinciali durante il periodo compreso dal 15.11.2024 al 15.04.2025.

IL DIRIGENTE

VISTA la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” emanata con prot. RU/1580 – 16.01.2013 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
PREMESSO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia e ghiaccio possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
CONSIDERATO che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
CONSIDERATO che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve;
CONSIDERATO che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere, per gli autoveicoli transitanti lungo tutte le strade provinciali, l’obbligo di avere a bordo catene da neve o di essere muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, come previsto dall’art. 6 comma 4 punto e) del nuovo C.d.S., come modificato dall’art. 1 comma 1, della Legge 29/07/10 n. 120 e dalla Circolare Ministeriale del 12/8/2010;
CONSIDERATO che tale obbligo risulta già reso pubblico mediante specifico segnale (Fig. II 87 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/92), debitamente posizionato su ogni tratto di strada interessato dalle presente ordinanza;
CONSIDERATO che fra le diverse azioni d’intervento per attivare al meglio il piano neve, in caso di precipitazioni nevose imminenti e comunque, riconducibili alla fase di “allerta”, occorre anche emettere l’Ordinanza di prescrizione e apposizione della segnaletica, ai sensi dell’art. 122 comma 8 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/92, così come illustrato nella figura II 87 delle stesso;
VISTI gli artt. 5 e 37 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.lgs. 285/92 e s.m.i.;
VISTO l’art. 6 comma 4° lett. e) del Nuovo Codice della Strada, secondo il quale l’Ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero che abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

ORDINA

con decorrenza dal 15 novembre 2024 fino al 15 aprile 2025, che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo

catene da neve al fine di essere idonei alla marcia su neve o ghiaccio lungo tutte le SS.PP della Provincia di Macerata.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati sotto la direttiva 92/23/CEE del Consiglio Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, munito del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici supplementari degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2". Sono altresì ammessi quelli corrispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucchiolevoli (catene) da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 comma 4 lettera "e" e comma 14 del C.d.S.

Il Personale delle unità operative esterne competenti territorialmente sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza con l'apposizione della segnaletica di cui alla Figura II 87 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/92 e del pannello integrativo indicante il periodo "dal 15 novembre al 15 aprile", nonché della manutenzione e custodia della segnaletica suddetta.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 m. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al giudice amministrativo competente, T.A.R. Marche, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà trasmessa al Prefetto e ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori ed ai giornali perché la riproducano nelle pagine locali.

Si allega elenco strade provinciali.

Il Dirigente
(ing. Matteo Giaccaglia)